

Copia



Comune di Brusnengo

PROVINCIA DI BIELLA

DETERMINAZIONE SERVIZIO TECNICO E TECNICO-MANUTENTIVO N. 180 DEL 14/07/2026

OGGETTO:

RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA CON REALIZZAZIONE DI IMPIANTO SPORTIVO DI ESERCIZIO NEL COMUNE DI BRUSNENGO, LAVORI DI COMPLETAMENTO OPERE EDILI - CUP: C71E20000160005 - DECISIONE DI CONTRARRE E AGGIUDICAZIONE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36 DEL 31.03.2023 PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO DI PIASTRELLE PER PAVIMENTO E RIVESTIMENTO ALLA DITTA FERRARI E ZANNI CASA DI SPEDIZIONI SRL - CIG: BC5D5BD11C

L'anno duemilaventisei del mese di luglio del giorno quattordici nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTI:

- lo Statuto e il Regolamento di organizzazione dell'Ente;
- la legge 7 agosto 1990, n. 241, "Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai procedimenti amministrativi";
- il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
- l'art. 107 commi da 1 a 6 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

VISTO il bilancio di previsione 2026/2028 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 50 del 17 dicembre 2025;

VISTO il Documento Unico di Programmazione Semplificato approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 47 del 17 dicembre 2025;

VISTO il Piano Esecutivo di Gestione annualità 2026 approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 01 del 16 gennaio 2026 con cui sono stati attribuiti a ciascun Responsabile di Servizio individuato i propri capitoli di spesa per l'attuazione degli indirizzi politici disposti in sede Consigliare;

VISTO l'art 50 comma 10 del TUEL con cui il Sindaco nomina i responsabili di Settore in conformità al dettato normativo di cui agli artt. 109 e 110 TUEL nonché dallo Statuto e dai Regolamenti Comunali;

VISTO il decreto sindacale n. 4 del 04/03/2026 con cui viene attribuito in capo al Geometra Mora Igor l'incarico di Responsabile dell'Area Tecnica e Tecnica-Manutentiva;

PREMESSO CHE Il Comune di Brusnengo ha in corso la realizzazione di un immobile da adibire ad impianto sportivo di esercizio sito in Piazza Mercato;

PRESO ATTO della Deliberazione della Giunta Comunale n. 3 del 23/01/2026 si era provveduto a rimodulare il quadro economico dell'opera andando a destinare per "Somme a disposizione dell'Amministrazione, accordi bonari, imprevisti, allacci, lavori in economia, varie, arrotondamenti, variazione aliquota IVA e spese per Centrale Unica di Committenza" la somma pari ad € 103.663,64 mantenendo inalterato il totale del quadro economico dell'importo di € 280.000,00, demandando ai Responsabili dei Servizi Tecnico e Tecnico Manutentivo, Finanziario, Tributi e Personale l'adozione degli atti gestionali di rispettiva competenza in esecuzione di quanto indicato nell'adottanda Deliberazione;

RILEVATA l'esigenza di attuare ed adottare la Deliberazione della Giunta Comunale n. 3 del 23/01/2026 andando a procedere con l'affidamento di forniture necessarie al completamento dell'opera;

DATO ATTO che con Determinazione del Servizio Tecnico e Tecnico-Manutentivo n. 178 del 14/07/2026 si è provveduto ad aggiudicare, mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera b) del D.Lgs. n. 36 del 31.03.2023 nel merito dei lavori di "RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA CON REALIZZAZIONE DI IMPIANTO SPORTIVO DI ESERCIZIO NEL COMUNE DI BRUSNENGO, LAVORI DI COMPLETAMENTO OPERE EDILI - CUP: C71E20000160005" la FORNITURA DI PIASTRELLE PER RIVESTIMENTO alla ditta MICROTILES S.R.L. con sede in Via Statale 10 - 42013 Casalgrande (RE), CF / P.IVA 01993070356;

DATO ATTO che con Determinazione del Servizio Tecnico e Tecnico-Manutentivo n. 179 del 14/07/2026 si è provveduto ad aggiudicare, mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera b) del D.Lgs. n. 36 del 31.03.2023 nel merito dei lavori di "RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA CON REALIZZAZIONE DI IMPIANTO SPORTIVO DI ESERCIZIO NEL COMUNE DI BRUSNENGO, LAVORI DI COMPLETAMENTO OPERE EDILI - CUP: C71E20000160005" la FORNITURA DI PIASTRELLE PER PAVIMENTAZIONE alla ditta NUOVA RIWAL CERAMICHE S.R.L. con sede in Via Giardini 24 - 41042 Fiorano Modenese (MO), CF / P.IVA 03097510360;

RILEVATO pertanto che occorre affidare il servizio di trasporto, relativamente alla fornitura di cui alle Determinazioni citate precedentemente, dagli stabilimenti di produzione al Comune di Brusnengo;

RITENUTO CHE occorra procedere all'affidamento del servizio di cui all'oggetto;

DATO ATTO che l'art. 17, comma 2, del d.lgs. 36/2023 prevede che, in caso di affidamento diretto, la decisione a contrarre individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;

DATO ATTO, ai sensi del citato art. 17 e dell'art. 192 del TUEL, che il presente procedimento è finalizzato alla stipulazione di un contratto per l'affidamento di che trattasi le cui caratteristiche essenziali sono qui riassunte:

- Fine che con il contratto si intende perseguire e relativo oggetto: SERVIZIO DI TRASPORTO DI PIASTRELLE PER PAVIMENTO E RIVESTIMENTO
- Importo a base di affidamento: € 400,00 oltre ad IVA 22%;

- Forma del contratto: ai sensi dell'art. 18, comma 1, secondo periodo, del D. lgs. n. 36/2023, trattandosi di affidamento ai sensi dell'art. 50 del medesimo decreto, mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014;
- Modalità di scelta del contraente: affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 del d.lgs. 36/2023;
- Clausole ritenute essenziali: quelle contenute nella corrispondenza intercorsa tra le parti e nella documentazione della procedura di affidamento;

CONSIDERATO che:

- l'esecuzione dell'intervento deve svolgersi nel rispetto dei Criteri Ambientali Minimi edilizia di cui al DM 23 giugno 2022 n. 256, GURI n. 183 del 8 agosto 2022 adottato nell'ambito di quanto stabilito dal Piano per la sostenibilità ambientale dei consumi del settore della pubblica amministrazione;
- l'importo del presente affidamento (inferiore ad € 140.000,00) non comporta l'obbligo del preventivo inserimento nel Programma Triennale degli acquisti di beni e servizi e dei lavori pubblici di cui all'art. 37 del d.lgs. 36/2023;

RILEVATO, preliminarmente, come le prestazioni di cui in oggetto non possano rivestire un interesse transfrontaliero certo, secondo quanto previsto dall'articolo 48, comma 2, del Decreto Legislativo 36/2023, in primo luogo per il suo modesto valore, assai distante dalla soglia comunitaria;

APPURATO:

- che l'art. 50 del d.lgs. 36/2023, con riferimento all'affidamento delle prestazioni di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 14 dello stesso decreto, dispone che le stazioni appaltanti procedono, tra le altre, con le seguenti modalità: a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante; b) affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;
- l'Allegato I.1 al Decreto Legislativo 36/2023 definisce, all'articolo 3, comma 1, lettera d), l'affidamento diretto come "l'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'articolo 50, comma 1 lettere a) e b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice";
- ai sensi dell'art. 58 del d.lgs. 36/2023, che l'appalto, peraltro già accessibile dato l'importo non rilevante, non è ulteriormente suddivisibile in lotti in quanto ciò comporterebbe una notevole dilatazione dei tempi e duplicazione di attività amministrativa con evidente violazione del principio del risultato di cui all'art. 1 del Dlgs n. 36/2023;
- ai sensi dell'art. 54, comma 1, secondo periodo, del d.lgs. 36/2023, che agli affidamenti diretti non è applicabile quanto disposto in ordine all'esclusione automatica delle offerte anomale;
- che, in tema di imposta di bollo, si rende applicabile quanto disposto all'allegato I.4 del d.lgs. 36/2023;
- il contratto collettivo applicato in relazione alle tutele a favore dei lavoratori impiegati nell'appalto risulta essere adeguato;

- ai sensi dell'articolo 11, comma 2, del d.lgs. 36/2023, che il contratto collettivo applicabile al personale dipendente impiegato nell'appalto risulta essere il seguente: CCNL SERVIZI E TERZIARIO;

TENUTO CONTO che gli affidamenti diretti, ancorché preceduti da una consultazione tra più operatori, sono contraddistinti da informalità e dalla possibilità per la stazione appaltante di negoziare le condizioni contrattuali con vari operatori, nel rispetto dei principi di cui al Nuovo Codice dei Contratti;

VERIFICATO che l'affidamento di che trattasi è di importo inferiore ad € 5.000, per cui questo Comune può procedere autonomamente anche mediante affidamento diretto senza obbligo di ricorso a Consip-Mepa né a soggetti aggregatori centrali di committenza, strumenti telematici di negoziazione, ecc., ai sensi dell'art.1 comma 450 della Legge n.296/2006;

PRECISATO che:

- in conformità a quanto disposto dall'art. 53, comma 1, del d.lgs. 36/2023, con riferimento all'affidamento in parola non vengono richieste le garanzie provvisorie di cui all'articolo 106;
- con riferimento a quanto disposto dall'art. 53, comma 4, del d.lgs. 36/2023, si ritiene di non richiedere la garanzia definitiva per l'esecuzione delle prestazioni in parola, in considerazione del ridotto valore economico delle stesse e della remota possibilità che un inadempimento verificatosi in sede di esecuzione contrattuale possa arrecare significative ripercussioni alla stazione appaltante;

DATO ATTO che con nota protocollo 0004207 del 19/06/2026 è stato formulato invito a presentare offerta, alla ditta FERRARI E ZANNI CASA DI SPEDIZIONI SRL, con sede in Via Manzini 9 – 42019 Scandiano (RE), CF/P.IVA 01349570356;

VISTO che in data 01/07/2026 tramite E-mail, protocollo 0004434 del 02/07/2026, la ditta FERRARI E ZANNI CASA DI SPEDIZIONI SRL, con sede in Via Manzini 9 – 42019 Scandiano (RE), CF/P.IVA 01349570356, ha offerto un valore pari ad € 400,00 oltre ad IVA 22% come per Legge, per complessivi € 488,00, e che tale offerta risulta essere congrua rispetto alle necessità e gli obiettivi di codesta amministrazione;

VERIFICATO che, ai sensi di quanto disposto all'art. 55 del d.lgs. 36/2023, i termini dilatori previsti dall'articolo 18, commi 3 e 4, dello stesso decreto, non si applicano agli affidamenti dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea;

RITENUTO di affidare alla ditta FERRARI E ZANNI CASA DI SPEDIZIONI SRL, con sede in Via Manzini 9 – 42019 Scandiano (RE), CF/P.IVA 01349570356, le attività in parola per un importo di € 400,00, oltre ad IVA 22% come per Legge, per un totale complessivo di € 488,00, in quanto l'offerta risulta adeguata rispetto alle finalità perseguite dalla stazione appaltante e l'operatore economico risulta in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali;

RITENUTO di assumere idoneo impegno di spesa;

ATTESTATO che il sottoscritto non versa in situazione di conflitto d'interesse alcuno in relazione alla procedura in oggetto, ai sensi dell'art. 6 bis della legge n. 241/90 e s.m.i., dell'art. 7 del D.P.R. n. 62/2013;

ACCERTATO, ai sensi dell'art. 9 del D.L. n. 78/2009, convertito in Legge n. 102/2009, la compatibilità dei pagamenti derivanti dall'assunzione del presente impegno di spesa con lo stanziamento di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

VALUTATO positivamente il presente provvedimento, sotto il profilo della regolarità e della correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis, c. 1 del TUEL e del vigente Regolamento comunale sul sistema dei controlli;

PRECISATO che il contratto per l'appalto in oggetto sarà stipulato, ai sensi dell'art. 18, comma 1, del D.Lgs. 36 del 31.03.2023 mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio con scambio di lettere;

CONSIDERATO che per effetto Deliberazione dell'Autorità Nazionale Anticorruzione n. 1121 del 29 dicembre 2020 e ss.mm. venivano indicate le modalità attuative in base alla quale le stazioni appaltanti sono tenute alla contribuzione a favore dell'A.N.A.C., pertanto si rende necessario provvedere all'impegno di spesa nei confronti di ANAC per la procedura di gara avviata;

VERTIFICATO che è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale, n. 112 del 16/05/2026, la Delibera ANAC n. 524 del 22/12/2025, che stabilisce le regole per la contribuzione obbligatoria a suo favore per l'anno 2026, in attuazione dell'art. 1, commi 65 e 67 della legge 266/2005, e che per importi inferiori a € 40.000,00 risulta esente;

CONSIDERATO che per il presente appalto è stato attribuito il seguente codice CUP C71E20000160005 ed il seguente codice CIG è BC5D5BD11C;

VISTO il Documento Unico di Verifica Contributiva protocollo INAIL_54827578 della ditta FERRARI E ZANNI CASA DI SPEDIZIONI SRL con scadenza in data 30/10/2026;

VISTO il regolamento incentivi per funzioni tecniche di cui all'art. 45 del D.lgs n. 36 del 31/03/2023 approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 126 in data 18/12/2024, nello specifico l'articolo 12 – “Graduazione della misura incentivante”, nel quale si evince che *“La percentuale massima indicata dall'art. 45 del Codice della misura incentivante è così graduata in ragione della complessità del servizio o fornitura in affidamento: fino a Euro 50.000,00 0%”*;

RILEVATO che la procedura in oggetto presenta un importo della fornitura a base di affidamento pari ad € 2.034,72 e pertanto non verranno riconosciuti incentivi per funzioni tecniche di cui all'art. 45 del D.lgs n. 36 del 31/03/2023;

ACCERTATA, la regolarità, la legittimità e la correttezza amministrativa-contabile dell'intero procedimento e del presente provvedimento ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, i cui pareri favorevoli sono resi unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte dei competenti Responsabili;

DETERMINA

Per quanto in premessa, da considerarsi parte integrante della presente determinazione,

1. di aggiudicare, per i motivi indicati in premessa, mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera b) del D.Lgs. n. 36 del 31.03.2023 nel merito dei lavori di “RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA CON REALIZZAZIONE DI IMPIANTO SPORTIVO DI ESERCIZIO NEL COMUNE DI BRUSNENGO, LAVORI DI COMPLETAMENTO OPERE EDILI - CUP: C71E20000160005” il SERVIZIO DI TRASPORTO DI PIASTRELLE PER PAVIMENTO E RIVESTIMENTO alla ditta FERRARI E ZANNI CASA DI SPEDIZIONI SRL con sede in Via Manzini 9 – 42019 Scandiano (RE), CF/P.IVA 01349570356, per l'importo di € 400,00, oltre ad IVA 22% come per Legge, per un totale complessivo di € 488,00;
2. di assumere conseguentemente, ai sensi dell'art. 183 comma 9 del TU enti locali 267/2000 l'impegno di spesa per l'importo complessivo di € 488,00 a favore della ditta FERRARI E ZANNI CASA DI SPEDIZIONI SRL con sede in Via Manzini 9 – 42019 Scandiano (RE), CF/P.IVA 01349570356 come segue:
 - **Voce 7830, Capitolo 20, Articolo 1 sul bilancio 2026-2028, anno 2026 - IMP. 2023/113 SUB IMPEGNO;**

3. di dare atto che, ai sensi dell'art. 18, comma 1, secondo periodo, del D. lgs. n. 36/2023, trattandosi di affidamento ai sensi dell'art. 50 del medesimo decreto, il rapporto contrattuale si intende perfezionato mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio con scambio di lettere;
4. di dare atto che per l'affidamento di che trattasi è stato acquisito il codice CIG: BC5D5BD11C di cui all'oggetto e che, trattandosi di contratto di importo inferiore a € 40.000,00 non va corrisposto il pagamento a favore di ANAC negli importi fissati con deliberazione n. 524 del 22/12/2025;
5. precisato che il codice CUP è il seguente C71E20000160005;
6. di individuare quale Responsabile del Procedimento il Responsabile del Servizio Tecnico Manutentivo Geometra Mora Igor;
7. di dare atto che l'affidatario ai sensi dell'art. 3 della Legge 136/2010 assumerà, a pena di nullità del contratto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari del conto corrente dedicato ad appalti/commesse di cui al comma 7 del citato articolo;
8. di disporre che la presente determinazione, comportando impegno di spesa, venga trasmessa al responsabile del servizio finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile a copertura finanziaria ai sensi dell'art. 183, commi 7,8,9, del TU Enti Locali approvato con D.Lgs. n. 267/2000, dando atto che la stessa diverrà esecutiva con l'apposizione della predetta attestazione;
9. di stabilire che la presente determinazione venga pubblicata nella specifica partizione della sezione "Amministrazione trasparente" presente nella homepage nel sito internet istituzionale di questo ente, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 23, comma 1, lettera b), del D.Lgs 14/03/2013, n. 33 e dell'art. 28 del D.Lgs n. 36/2023.
10. di precisare che avverso il presente provvedimento è possibile ricorso al TAR PIEMONTE entro 30 (trenta) giorni dalla data della sua pubblicazione su sull'Albo pretorio online, ai sensi dell'art. 120, comma 5, del D.lgs. 104/2010.

Il Responsabile del Servizio

Igor geom. Mora

Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi del D.Lgs. 82/2005 ss.mm.ii. e norme collegate,
il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa